



CAMERA DEI DEPUTATI

XI COMMISSIONE

(LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)

Audizione AC 2261

*“Disposizioni in materia di welfare dei professionisti iscritti alla Gestione separata presso
l’Istituto nazionale della previdenza sociale e misure per il consolidamento delle
prestazioni di welfare”*

Roma 3 dicembre 2025

MEMORIA ASSOPROFESSIONI



Premessa

Assoprofessioni desidera ringraziare il Presidente e i Parlamentari componenti della Commissione Lavoro per l'invito che ci consente di presentare osservazioni in merito al disegno di legge recante **“Disposizioni in materia di welfare dei professionisti iscritti alla Gestione separata presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale e misure per il consolidamento delle prestazioni di welfare”** AC 2261.

Assoprofessioni, nasce nel 2004 per fornire un contributo allo sviluppo di una economia avanzata delle prestazioni professionali, **promuovere e far riconoscere il contributo delle professioni di cui alla Legge n. 4/2013** che si sono affermate sul mercato e per il loro libero esercizio e, contestualmente, creare agili meccanismi per il miglior sviluppo di un sistema duale.

La confederazione rappresenta oltre **50 mila professionisti** e aderisce all'obiettivo del Consiglio Europeo di Lisbona mirato a trasformare l'Unione Europea in una economia basata sulla conoscenza più dinamica e competitiva del mondo.

Assoprofessioni è presente istituzionalmente nella **Consulta sul lavoro autonomo e professioni** istituita dal Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro (CNEL), siede al **Tavolo tecnico di confronto permanente sul lavoro autonomo**, previsto dall'art. 17 della legge n. 81/2017, istituito presso il ministero del Lavoro, ed è socio UNI (Ente Nazionale Italiano di Unificazione).

Inoltre, è presente nella **Cabina di Regia per il PNRR** e siede tra i componenti **dell'Osservatorio nazionale sull'Equo Compenso**

È iscritta nell'Elenco delle forme aggregative delle Associazioni Professionali ai sensi della Legge 14 gennaio 2013, n. 4 recante "Disciplina delle professioni non organizzate" **presso il Ministero delle imprese e del made in Italy.**

In linea generale il nostro giudizio sull'intero provvedimento è totalmente positivo anche perché l'articolato è frutto dell'ampia condivisione ottenuta a seguito dell'attività svolta da Assoprofessioni e dalle altre confederazioni nell'ambito della Consulta sul lavoro autonomo e professioni presso il CNEL ai fini dell'elaborazione del testo del disegno di legge in discussione.

In ogni caso, convinti che ci siano ancora spazi per un miglioramento del testo al fine di garantire adeguate ed indispensabili prestazioni ai professionisti interessati ci permettiamo di presentare ed illustrare le seguenti

Osservazioni

I - Indennità di discontinuità reddituale-ISCRO

In considerazione della materia che il presente disegno di legge tratta, ossia quella relativa alle disposizioni in materia di *welfare* dei professionisti iscritti alla Gestione separata, una riflessione merita di essere svolta rispetto **all'Indennità di discontinuità reddituale-ISCRO.**



Assoprofessioni è molto soddisfatta della previsione contenuta nella scorsa Legge di Bilancio (2024) con la quale si è resa tale misura strutturale ed a regime per i Professionisti iscritti alla gestione separata.

Ricordiamo che la misura è appannaggio di tutti i Professionisti non ordinistici e non dotati di Cassa previdenziale autonoma. Una platea di Professionisti a cui l'Europa concede pari dignità delle Professioni Ordinistiche, una platea di Professionisti che è destinata a crescere, visto le direttive europee in tema di professioni intellettuali.

Da ultimo si può vedere il D.lgs. 39/2010 in attuazione della Direttiva Europea 2006/43/CE, che disciplina la Professione di Revisore Legale come **Professione autonoma** e non più come funzione del Dottore Commercialista.

Il Revisore Legale non iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti, è obbligatoriamente iscritto alla gestione separata Inps.

Per questo suggeriamo di apportare alcune modifiche alla disciplina dell'ISCRO, come prevista dalla Legge n. 213/2023 (art. 1 commi da 142 a 155) modificando in prima istanza il periodo di tempo, in cui il soggetto per beneficiare dell'ISCRO, deve essere soggetto IVA, portando tale periodo a due anni, anziché tre anni come previsto dalla Legge di Bilancio.

In modo esemplificativo l'indennità è stata definitiva "la cassa integrazione" dei professionisti. A tal fine è necessario che l'indennità sia elevata al 40% rispetto all'attuale previsione del 25% della media dei redditi dei due anni precedenti all'anno precedente la richiesta di contribuzione affinché possa garantire adeguati livelli di assistenza ai beneficiari.

Inoltre, auspichiamo che, come accade per i lavoratori dipendenti, l'ISCRO possa essere richiesta annualmente ritenendo il nostro suggerimento opportuno, in quanto parliamo di soggetti che devono aver dichiarato un reddito non superiore a € 12.000,00.

Si rimanda all'[Emendamento 1 – ISCRO](#) in calce alla presente Memoria.

2 - Tutele per i liberi professionisti

Se obiettivo principale del disegno di legge in oggetto è quello di introdurre norme a tutela dei lavoratori autonomi, con particolare riferimento ai temi della salute e in materia di politiche sociali non si può perdere l'occasione di segnalare la grave discriminazione a cui sono sottoposti i professionisti di cui alla Legge n. 4/2013 in materia di sospensione degli adempimenti in caso di malattia o infortunio del professionista.

Ricordiamo che l'articolo 1 della legge di Bilancio 2022 – Legge 30 dicembre 2021, n. 234 - ai commi dal 927 al 944 ha trasfuso, all'interno della Legge di Bilancio 2022, il Disegno di legge recante "*Disposizioni per la sospensione della decorrenza di termini relativi ad adempimenti a carico del libero professionista in caso di malattia o di infortunio*" (AS 1474 – XVIII Legislatura).



Per quanto apprezzabile la finalità delle norme in oggetto, ossia quella di garantire finalmente una tutela ai liberi professionisti impossibilitati a svolgere la loro professione in caso di malattia, infortunio o inabilità temporanea **assoluta esiste, allo stesso tempo, una grave criticità relativa al comma 933, il quale stabilisce che per «libero professionista» si intende esclusivamente la persona fisica che esercita come attività principale una delle attività di lavoro autonomo per le quali è previsto l'obbligo di iscrizione ai relativi albi professionali.**

La definizione di “libero professionista” risulta essere immotivatamente restrittiva e determina una vera e propria discriminazione per decine di migliaia di professionisti che esercitano legittimamente la libera professione, pur non essendo iscritti in albi. Inoltre, genera un danno e una assenza di tutela per tutti quei cittadini e imprese che usufruiscono dei loro numerosi servizi professionali.

È opportuno precisare che la “dimenticanza” dei professionisti, anche non organizzati in ordini o collegi, di cui dall'articolo 1, comma 2, della legge 14 gennaio 2013, n. 4, **presenta dei forti profili di incostituzionalità, in quanto la loro esclusione è manifestamente ingiustificata e potrebbe risultare lesiva del principio di generalità della norma giuridica.**

Al fine di tutelare tutti i professionisti, nel caso di malattia o infortunio, si rende necessario **estendere la definizione di «libero professionista» del comma 933, articolo 1, della Legge di Bilancio 2022, e le tutele che da esso ne derivano, anche ai professionisti, non organizzati in ordini o collegi, di cui dall'articolo 1, comma 2, della legge 14 gennaio 2013, n. 4, in quanto si tratta di categorie professionali che rappresentano una parte importante del mondo del lavoro e offrono i propri servizi professionali ad un numero sempre più rilevante di cittadini.**

Si rimanda all'[Emendamento 2 – Tutele](#) in calce alla presente Memoria.

3 – Composizione Comitato amministratore

Ampliamente condivisibile la previsione dell'art. 6 che consente ai **rappresentanti dei professionisti**, che tra l'altro **contribuiscono in modo rilevante alla formazione delle risorse del fondo**, di **essere presenti nel comitato amministratore** allo stesso modo delle associazioni datoriali e sindacali.

Giova ricordare che **i contribuenti della gestione separata speciale INPS**, di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, **si distinguono in due categorie:**

- lavoratori autonomi parasubordinati;
- liberi professionisti



Sulla base dei dati INPS **la prima categoria è più numerosa** della seconda, anche se la contribuzione offerta dai professionisti è di gran lunga superiore rispetto a quella dei cosiddetti lavoratori parasubordinati, in quanto i redditi professionali sono in media notevolmente più alti e più stabili. Inoltre, a seguito dei numerosi interventi legislativi che si sono succeduti in materia di lavoro che scoraggiano il ricorso ai lavoratori parasubordinati, i dati recenti evidenziano un netto e progressivo calo del numero di questi, a fronte invece di **un continuo aumento del numero dei professionisti iscritti**.

Ci permettiamo, quindi, di suggerire una diversa composizione del comitato di gestione e precisamente:

Il comitato dovrà essere composto di undici membri, di cui due designati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, tre designati dalle associazioni datoriali e del lavoro autonomo in rappresentanza dell'industria, della piccola impresa, dell'artigianato, del commercio e dell'agricoltura, tre designati dalle associazioni sindacali rappresentative dei parasubordinati iscritti al Fondo medesimo, tre designati dalle forme aggregative professionali, iscritte nella sezione terza dell'elenco tenuto dal Ministero delle imprese e del made in Italy ai sensi dell'art. 3 della legge 14 gennaio 2013, n. 4, più rappresentative dei professionisti iscritti alla gestione separata INPS

La rappresentanza dei professionisti è stata individuata nelle forme aggregative professionali (Confederazioni), iscritte nella sezione terza dell'elenco tenuto dal Ministero delle imprese e del made in Italy ai sensi dell'art. 3 della legge 14 gennaio 2013, n. 4, più rappresentative dei professionisti iscritti alla gestione separata INPS.

Ai fini della copertura finanziaria, la **proposta non produce ulteriori costi** a carico del bilancio dello Stato, bensì **una riduzione di quelli attuali**, in quanto si propone di ridurre il numero dei componenti da dodici a undici.

Si rimanda all'[Emendamento 3 – Composizione Comitato](#) in calce alla presente Memoria.

Emendamento 1 – ISCRO

Art. 4.

(Semplificazioni della disciplina relativa ai requisiti di accesso all'indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa)

1. All'articolo 4, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
 - a) dopo la lettera b), aggiungere la seguente lettera:
b-bis) al comma 144, lettera f, le parole «tre anni» sono sostituite dalle parole «due anni»;
 - b) alla lettera c) premettere la seguente lettera:
0-c) al comma 147, le parole «pari al 25 per cento» sono sostituite dalle parole «pari al 40 per cento»;
infine, aggiungere la seguente lettera:
d) il comma 150 è soppresso;
2. All'articolo 7, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Ai maggiori oneri derivanti dalla misura di cui all'articolo 4, comma 1, lettera 0-c), si fa fronte mediante le risorse residue già stanziata dalla legge 30 dicembre 2020, n. 137, commi 386-400, nonché attraverso l'aumento delle aliquote contributive, di cui all'articolo 1, comma 154, della legge n. 213/2024 e nei limiti di spesa previsti dall'articolo 1, comma 153, della medesima legge.

Relazione illustrativa

Con il presente emendamento si propone di intervenire sulla disciplina dell'indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO), di cui all'articolo 1, commi da 142 a 155, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, al fine di renderla maggiormente accessibile ed effettiva per i professionisti iscritti alla Gestione separata INPS.

In particolare, l'emendamento persegue tre obiettivi puntuali:

1. **Requisito partita IVA:** Riduzione da tre a due anni del periodo minimo di titolarità di partita IVA per l'accesso all'ISCRO.
2. **Misura dell'indennità:** Incremento dell'indennità dal 25% al 40% della media dei redditi dei due anni antecedenti l'anno precedente la domanda.
3. **Frequenza della domanda:** Possibilità di richiedere l'ISCRO con cadenza annuale, per soggetti con reddito non superiore a € 12.000,00

Emendamento 2 – Tutele

Art. 3.

(Misure in materia di malattia, degenza ospedaliera e gravi malattie dei professionisti iscritti alla Gestione separata)

All'articolo 3, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

4. A decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 933 della Legge 30 dicembre 2021, n. 234 sono estese ai professionisti non organizzati in ordini o collegi, di cui dall'articolo 1, comma 2, della legge 14 gennaio 2013, n. 4.

Relazione illustrativa

Con il presente emendamento si propone di modificare la definizione di «libero professionista» di cui all'art. 1, comma 933, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, oggi limitata ai soli soggetti tenuti all'iscrizione in albi professionali, al fine di includere anche i professionisti non organizzati in ordini o collegi di cui all'art. 1, comma 2, della legge 14 gennaio 2013, n. 4.

L'intervento mira a eliminare l'attuale disparità di trattamento che esclude tali categorie dalle tutele previste in caso di malattia, infortunio o inabilità temporanea assoluta, con possibili profili di incostituzionalità e ricadute negative sui cittadini e sulle imprese che usufruiscono delle loro prestazioni.

In coerenza con l'obiettivo generale del disegno di legge di rafforzare le garanzie in materia di salute e politiche sociali per i lavoratori, si chiede pertanto l'estensione delle tutele introdotte dai commi 927–944 dell'art. 1 della legge n. 234/2021 all'intero universo dei liberi professionisti, inclusi quelli disciplinati dalla legge n. 4/2013.

Emendamento 3 – Composizione Comitato

Art 6

(Integrazione dei componenti del comitato amministratore del fondo della Gestione separata presso l'INPS)

Sostituire l'art. 6 col seguente testo:

Il secondo comma dell'art. 58 della legge 17 maggio 1999, n. 144 è sostituito col seguente:

2. Per la gestione speciale di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e all'articolo 59, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è costituito un Fondo gestito da un comitato amministratore, composto di undici membri, di cui due designati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, tre designati dalle associazioni datoriali e del lavoro autonomo in rappresentanza dell'industria, della piccola impresa, dell'artigianato, del commercio e dell'agricoltura, tre designati dalle associazioni sindacali rappresentative dei parasubordinati iscritti al Fondo medesimo, tre designati dalle forme aggregative professionali, iscritte nella sezione terza dell'elenco tenuto dal Ministero delle imprese e del made in Italy ai sensi dell'art. 3 della legge 14 gennaio 2013, n. 4, più rappresentative dei professionisti iscritti alla gestione separata INPS. Il comitato amministratore opera avvalendosi delle strutture e di personale dell'INPS. I componenti del comitato amministratore durano in carica quattro anni.

Relazione illustrativa

Con il presente emendamento si propone di modificare la composizione del Comitato amministratore del fondo della Gestione separata INPS, di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, al fine di assicurare un'adeguata rappresentanza ai liberi professionisti iscritti. A fronte di un progressivo calo dei lavoratori parasubordinati e di un costante incremento dei professionisti, i quali peraltro contribuiscono in misura significativamente superiore alla formazione delle risorse del fondo, risulta infatti necessario riequilibrare la governance dell'ente gestore.

Si prevede, in particolare, l'inclusione nel Comitato di rappresentanti dei professionisti individuati nelle forme aggregative di tipo confederale iscritte nella sezione terza dell'elenco tenuto dal Ministero delle imprese e del made in Italy ai sensi dell'art. 3 della legge 14 gennaio 2013, n. 4, quali soggetti maggiormente rappresentativi dei professionisti iscritti alla Gestione separata.

Ai fini della copertura finanziaria, la modifica proposta non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, in quanto si prevede la riduzione del numero complessivo dei componenti del Comitato amministratore da dodici a undici.



Ringraziando per l'attenzione rimaniamo a disposizione per qualsiasi chiarimento.

Dott. Roberto Falcone
Segretario Generale

Prof. Giorgio Berloff
Presidente